

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
Prot. n. 1649 del 27/04/2020

DECRETO N. 10 / 2020



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

NUOVE LINEE GUIDA
PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE
NEL PERIODO 12.05.2020 - 30.06.2020

*

IL PRESIDENTE F.F.

- Visto il DPCM in data 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18, contenente misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17.03.2020;
- Visto il decreto legge 08 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- Visto il DPCM in data 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- Visto il Protocollo in data 03.04.2020 di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19, stipulato tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali;
- Viste le misure adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le determine del Direttore Generale, tra le quali le determine adottate in data 16.3.2020 e in data 01.04.2020 e successive;
- Visti i progetti di lavoro agile del personale amministrativo della CTP, tuttora in corso, e le altre misure organizzative adottate dal Direttore della CTP di Salerno;

- Lette, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo IV, nonché l'art 83 "Nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare", del citato D. L. 18/2020;
- Letto l'art. 36 del citato D.L. n. 23/2020, recante disposizioni in tema di "termini processuali in materia di giustizia";
- Letto il provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Cons. Dott. A. Montagna, adottato in data 16.04.2020 (che fa seguito al precedente decreto emesso in data 18.03.2020), contenente le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze presso le varie Sezioni della CTR (già comunicato dalla Segreteria presidenziale a tutti i componenti della CTP di Salerno, come da decreto in data 17.04.2020: **all. n. 1**);
- Letto il precedente decreto del Presidente f.f. della CTP di Salerno n. 7/2020, emesso in data 06.04.2020 (a cui è allegato anche il modello di decreto per lo svolgimento dell'udienza con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21. Del D.L. n. 18/2020);
- Letta la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 15.04.2020, trasmessa in CTP in data 17.04.2020, contenente le indicazioni per la fissazione e la trattazione delle udienze ex art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020 (**all. n. 2**);
- Letta la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 22.04.2020, n. 433, contenente le linee guida per il deposito da remoto dei provvedimenti giurisdizionali durante il periodo di emergenza covid-19 (**all. n. 3**);
- Letto il protocollo del Tribunale di Salerno, approvato in data 07.04.2020 con il COA per le udienze civili (**all. n. 4**);
- Lette le linee guida per le udienze civili e penali emanate dal Presidente del Tribunale di Salerno, di concerto con il Presidente della Corte di Appello e i Consigli dell'Ordine (**all. n. 5 – stralcio**);
- Rilevato che, a seguito delle citate disposizioni "dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2020";
- Rilevato che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 "dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"; e che "quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto";

- Rilevato che tali previsioni, ai sensi del comma 21 del citato art. 83, "si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie", con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all'art. 32, commi 1 e 2, del D.Lgs. N. 546/92;

- Rilevato che "per il periodo sino al 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi";

- Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D.L. n. 8/2020:

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

- Rilevato che lo svolgimento delle udienze per i giudizi fissati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 va effettuato secondo le modalità indicate nel suddetto decreto legge, nelle richiamate deliberazioni del CPGT e nelle linee guida adottate dal Presidente della CTR Campania;

- **Rilevato che il Sig. Presidente della CTR Campania ha disposto, nel richiamato decreto in data 16.04.2020, che "i Presidenti di Sezione della CTR Campania ottemperino, con effetto immediato, a quanto sopra, ed invita i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Campania a volere regolamentare l'attività in analogia a quanto sopra previsto, tenendo presente le specifiche realtà territoriali" (cfr. all. n. 1):**

- Rilevato che l'On. CPGT ha raccomandato ai Dirigenti, nella richiamata deliberazione in data 15.04.2020, tra l'altro, "a) di promuovere.....lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f), dell'art. 83, tramite gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel decreto in corso di emanazione; b) di promuovere la stipula di protocolli.....ovvero di adottare misure compatibili con i protocolli già adottati per la giurisdizione civile, sì da individuare

modalità condivise di partecipazione di tutti i soggetti del processo.....;

c) di prevedere che anche le camere di consigliosi svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.....; d).....;

e) di valutare la possibilità di consentire, comunque, la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo richieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie" (cfr. all. n. 2);

- Rilevato che l'On. CPGT, nella richiamata deliberazione in data 22.04.2020, n. 433, ha disposto, durante il periodo di emergenza epidemiologica da covid-19 e al fine di contenere la diffusione del virus derivante dalla presenza negli uffici di giudici e personale, "una modalità alternativa telematica per il deposito delle sentenze, mediante la fornitura di kit di firma digitale remota Aruba a tutti i giudici tributari tra il mese di giugno e il mese di luglio c.a." (cfr. all. n. 3);

- Ritenuto che, facendo seguito al decreto n. 7/2020, emesso in data 06.04.2020, lo svolgimento delle udienze per i giudizi fissati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 va effettuato secondo le modalità indicate nel suddetto decreto legge, nelle richiamate deliberazioni del CPGT e nelle linee guida adottate dal Presidente della CTR Campania nel decreto in data 16.04.2020, opportunamente adeguate alle direttive e alle indicazioni sopravvenute del CPGT;

che, peraltro, in conformità a quanto stabilito nello stesso decreto del Sig. Presidente della CTR Campania in data 16.04.2020 ("i Presidenti di Sezione della CTR Campania ottemperino, con effetto immediato, a quanto sopra, ed invitino i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Campania a volere regolamentare l'attività in analogia a quanto sopra previsto, tenendo presente le specifiche realtà territoriali"): cfr. all. n. 1), le prescrizioni ivi contenute vanno modulate, oltre che alle sopravvenute direttive e indicazioni dell'On. CPGT, anche alle seguenti e ulteriori circostanze:

1) la situazione della realtà locale, dove risultano già adottati i protocolli per la giurisdizione civile e penale da parte del Presidente del Tribunale di Salerno, di concerto con il Presidente della Corte di Appello e i Consigli dell'Ordine (cfr. protocollo approvato in data 07.04.2020 con il COA per le udienze civili: all. n. 4), e le conseguenti linee guida per le udienze civili e penali (all. n. 5 – stralcio), si da individuare modalità omogenee di trattazione dei procedimenti nell'intero Circondario e/o Distretto;

2) la situazione logistica della CTP di Salerno, caratterizzata dai seguenti dati:

l'esistenza di sole tre aule di udienza per n. 14 Sezioni e n. 56 Giudici Tributari; la distribuzione delle aule di udienza lungo un unico e angusto corridoio, ove sono allocate anche le stanze degli impiegati addetti ad altre attività amministrative; le dimensioni anguste della gran parte delle stanze dei segretari di Sezione, anch'esse distribuite lungo un unico e angusto corridoio, dove sono allocate anche le stanze del Presidente della CTP, del Direttore, della Segreteria della Presidenza e degli impiegati amministrativi; la mancanza di aule riservate ai Giudici Tributari, con le relative postazioni informatiche (computer, ecc.): l'unica postazione di lavoro è addirittura ubicata nell'angusta stanza della Segretaria presidenziale (già occupata dalla Segretaria e da un impiegato di supporto), dove è estremamente difficile, per la ristrettezza degli spazi, non solo operare al computer, ma soprattutto mantenere la distanza di sicurezza (indicata in m. 1,80 nel decreto del Sig. Presidente della CTR Campania in data 16.04.2020);

- **Ritenuto, quindi, che, alla luce della situazione sopra descritta, l'unica forma di trattazione che si adatta alla concreta situazione della CTP di Salerno, al fine di garantire il distanziamento sociale e arginare la diffusione del virus, è quella scritta prevista dall'art. 83, commi 7, lett. h), e 21, del citato decreto legge, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, dal momento che lo svolgimento delle udienze tributarie non richiede normalmente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;**

P.Q.M.

DISPONE

che i Presidenti di Sezione, i Vice-Presidenti, i Giudici Tributari, il Direttore della CTP, i Segretari e il personale amministrativo si attengano scrupolosamente alle direttive impartite nei richiamati provvedimenti e provvedano a organizzare le udienze e a regolare l'accesso presso i locali della CTP di Salerno in base alle specifiche previsioni contenute nei decreti legge sopra richiamati, nelle deliberazioni dell'On. CPGT sopra menzionate, nel decreto del Sig. Presidente della CTR Campania in data 16.04.2020, nonché si attengano a tutte le prescrizioni contenute nelle determine del Ministero dell'Economia e delle Finanze in precedenza citate;

DISPONE

quanto segue, al fine di evitare l'eventuale confusione generata dal sovrapporsi, spesso non coordinato, di direttive e prescrizioni delle varie autorità, e soprattutto al fine di adeguare le suddette direttive e indicazioni alla realtà locale:

1) il rinvio delle udienze comprese nel periodo 12 maggio – 01 giugno 2020 va effettuato solamente nel caso in cui **non** risulti rinuncia dei difensori ai termini di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/92 (rinuncia del tutto diversa dalla rinuncia all'udienza pubblica: l'una non implica l'altra): in caso contrario, cioè nel caso in cui vi sia la rinuncia di entrambi i difensori ai suddetti termini, il ricorso va trattato secondo le modalità di seguito indicate, di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, del D.L. n. 18/20;

2) il rinvio delle udienze va disposto anche nel caso in cui tra la data dell'originaria comunicazione dell'avviso di trattazione **ex art. 31 D.Lgs. n. 546/1992** e la data dell'udienza, pubblica o in camera di consiglio, non sia decorso **il termine di giorni 30 (trenta)**, tenuto conto del periodo di sospensione fissato dai richiamati decreti legge, intercorrente dal 09.03.2020 al dì 11.05.2020;

3) **le singole udienze pubbliche di rinvio**, ove fissate nel periodo intercorrente dalla cessazione della sospensione al 30 settembre 2020, vanno fissate con scansione oraria e con previsione di non più di 3 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nell'avviso alle parti;

4) **per il periodo temporale sino al 30 giugno 2020**, viste le previsioni di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, D.L. n. 18/2020, vanno invitati i difensori delle parti a concludere mediante *“lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze finali e conclusioni”*, con apposito decreto da adottarsi, per ogni singolo giudizio, da parte del Presidente di ciascuna Sezione, secondo il modello di riferimento allegato al presente decreto (redatto utilizzando come base il modello già elaborato dal CSM e condiviso con il CNF), che dovrà essere comunicato da ciascuna Segreteria di Sezione ai difensori costituiti **15 (quindici) giorni liberi prima dell'udienza (cfr. all. n. 6)**;

5) **la camera di consiglio del Collegio giudicante ex art. 35 D.Lgs. n. 546/1992** sarà svolta mediante video-conferenza tra i vari componenti del Collegio, mediante l'applicativo Teams (già fornito in uso ai Giudici Ordinari dal Ministero della Giustizia) ovvero altro applicativo simile, facilmente scaricabile da siti Internet, purché tale da garantire la segretezza della riunione, secondo quanto già espressamente previsto nella richiamata deliberazione dell'On. CPGT in data 15.04.2020 (*“prevedere che anche le camere di consigliosi svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.....”*):

6) **non dovrà essere redatto alcun verbale di udienza, camerale o pubblica, da**

parte del Segretario della Sezione, in quanto l'udienza è sostituita dalle modalità scritte di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, del D.L. n. 18/2020 (modalità che evidentemente sono equipollenti, a tutti gli effetti, alle deduzioni difensive di udienza e al relativo verbale redatto dal segretario);

7) il Presidente del Collegio giudicante, una volta adottata la decisione, provvederà a redigere e sottoscrivere il dispositivo della sentenza ovvero a redigere e a sottoscrivere l'ordinanza emanata ovvero a dare atto del rinvio della deliberazione in camera di consiglio non oltre trenta giorni ex art. 35, comma II, D.Lgs. n. 546/1992;

8) il provvedimento (sentenza, ordinanza) del Collegio o del Giudice Monocratico (cfr. art. 70, ult. Comma, D.Lgs. n. 546/1992) sarà adottato fuori udienza, con deposito mediante le modalità indicate nella richiamata deliberazione del CPGT in data 22.04.2020, n. 433;

9) la gestione dei dispositivi delle decisioni assunte in camera di consiglio dovrà avvenire da parte del Presidente del Collegio giudicante con la stretta osservanza delle modalità dettate dalle deliberazioni del CPGT in data 09.07.2019, n. 1146, e in data 29.10.2013, n. 06 (all. nn. 7 e 8);

RISERVA

eventuali modifiche, rettifiche e/o integrazioni al presente decreto nel caso di mutamenti del quadro normativo di riferimento ovvero nel caso di emanazione di ulteriori direttive organizzative da parte dell'On. CPGT e da parte del Presidente della CTR Campania ovvero nel caso di suggerimenti pervenuti dai Presidenti di Sezione e dai locali Consigli dell'Ordine;

RISERVA

in prosieguo, anche in relazione a mutamenti del quadro normativo di riferimento e all'andamento della diffusione dell'epidemia covid-19, di impartire più dettagliate direttive per il periodo successivo al 30 giugno;

DISPONE

che la Segreteria presidenziale trasmetta il presente decreto all'On. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli altri Ordini di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, operanti sul territorio della CTP di Salerno, con espressa richiesta di cortese e sollecita diffusione fra gli iscritti dando assicurazione dell'avvenuto adempimento;

MANDA

la Segreteria presidenziale per l'urgente comunicazione del presente decreto ai

Presidenti di Sezione, ai Vice-Presidenti, ai Giudici Tributari, ai Segretari di Sezione,
al Direttore della CTP di Salerno e a tutto il personale amministrativo, dando
assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Salerno, li 27.04.2020.

Il Presidente f.f.

dett. Luigi Barrella

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Barrella', written in a cursive style.



ALL. N. 1

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19":

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020:

Visto il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, recante " Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.";

Visto il DPCM in data 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale":

Viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo IV, nonché l'art 83, "nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare", del citato D. L. 18/2020;

Visto l'art. 36 del citato D. L. n. 23/2020, recante disposizioni in tema di "termini processuali in materia di giustizia";

Preso atto che a seguito delle citate disposizioni *"dal 9 marzo 2020 all' 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2020"*,

Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 *"dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"*, e che *"quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."*

Preso atto che tali previsioni *"si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie"*, con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del DLgs 546/92;

Ritenuto che la sospensione ex lege, in forza di una interpretazione teleologica, oltre che letterale, dei citati D.L., vada estesa, nel periodo in questione anche alle udienze in "camera di consiglio" non essendo ancora possibile allo stato una loro tenuta con modalità da remoto o telematica;

Rilevato che le disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett a), del citato art. 83, per le quali le previsioni di cui sopra non operano *"per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i "procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti."*, vanno lette in uno con le previsioni di cui al Titolo IV dello stesso D. L. n. 18/2020 in tema di *"Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese"*, e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visti in particolare i compiti assegnati ai Presidenti dei singoli Collegi per quanto riguarda *i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*, atteso che a questi compete l'eventuale emanazione del decreto che ne dichiara l'urgenza:

Rilevato che "per il periodo sino al 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi";

Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D. L. n. 8/2020:

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Ritenuto di dovere disciplinare la ripresa dell'attività giurisdizionale presso le Commissioni Tributarie della Campania, con modalità che consentano da un lato di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sulla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente e dell'Amministrazione finanziaria, e dall'altro di evitare che il personale amministrativo, i giudici tributari ed i rappresentanti delle parti siano

esposti al rischio di ogni possibile contagio, in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da fonti sovraordinate;

Considerato che la trattazione in pubblica udienza, alla presenza dei rappresentanti della parti, non appare allo stato idonea ad assicurare quel livello di tutela dal rischio epidemiologico obiettivo di tutte le disposizioni sopra richiamate, atteso che, pur in presenza delle già adottate disposizioni di carattere logistico sia per le aule di udienza sia per i locali e/o aree destinate all'attesa, così come con scaglionamento orario della trattazione delle controversie, stante la contemporaneità delle udienze da parte di più sezioni della stessa Commissione, permangono condizioni che di fatto tendono a vanificare i risultati di cui sopra;

Rilevato che la previsione dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato possibile, in assenza di un provvedimento analogo a quello emesso dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia in data 10 marzo 2020, e di una specifica Delibera del Consiglio di Presidenza delle Giustizia Tributaria, non rientrando tra i poteri di questa Presidenza la individuazione di una specifica piattaforma, né potendo la scelta essere demandata alle singole realtà;

Considerato che, con riferimento alle cause che devono essere trattate nel merito, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 prevede *"La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2"*, così che si può ritenere che il legislatore abbia previsto, come ipotesi ordinaria, quella della spedizione a sentenza delle cause senza discussione pubblica;

Vista la lettera h) del citato art. art. 83 del D. L. n. 8/2020 prevede *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti*

diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

Ritenuto che tale norma possa applicarsi al processo tributario, essenzialmente documentale, in forza del disposto del sopra ricordato comma 21 dell'articolo 83, con il conseguente invito alle parti che abbiano presentata la istanza di trattazione in pubblica udienza a volere riconsiderare tale richiesta, addivenendo ad una rinuncia all'istanza;

Rilevato che nel periodo sino al 30 giugno, o per quello eventualmente prorogato da disposizioni di rango sovraordinato, diviene così possibile la trattazione dei procedimenti privi di istanza di trattazione in pubblica udienza, o con istanza rinunciata dalla parte istante, autorizzata ad uno scambio e al deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con rinvio ad udienza post feriale per i procedimenti ove la istanza di trattazione in pubblica udienza non venga rinunciata;

Ritenuto che per il periodo successivo a quello attualmente fissato al 30 giugno 2020, o a quello successivo eventualmente individuato da disposizioni sovraordinate, sino a nuova disposizione, la trattazione dei procedimenti in pubblica udienza debba avvenire in modo progressivo, tenendo conto della necessaria tutela dei soggetti partecipanti all'udienza, con la conseguenza che la pubblica udienza venga riservata a non più di tre procedimenti ogni 30 minuti, individuati dai Presidenti di Sezione con il criterio dell'anzianità di iscrizione e della contemporanea rilevanza della questione (processuale o economica), cui i Presidenti di Sezione potranno aggiungere, secondo le loro valutazioni, i procedimenti in camera di consiglio e quelli ove la istanza di pubblica udienza sia stata rinunciata;

Ritenuto che "per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i "procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.", possono utilmente continuare ad utilizzarsi le modalità stabilite nel proprio decreto del 18 marzo 2020, ai sensi del quale i Presidenti di Collegio, previo esame della reale situazione di urgenza nel contesto di necessario contenimento del rischio epidemiologico, valuteranno la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, di provvedere *inaudita altera parte*, in attesa della successiva fissazione della nuova udienza. Diversamente avranno cura di fissare udienza di trattazione con scansione oraria, e con previsione di non più di tre fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nell'avviso alle parti, e con l'invito a sostituire la presenza in udienza con lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le proprie conclusioni. Analogamente procederanno i Presidenti di Sezione con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari.

Il rispetto delle finalità del presente decreto verrà assicurato, oltre che dalle misure organizzative e logistiche già poste in essere ed in corso di implementazione, anche consentendo l'accesso ai locali della Commissione, sino a nuova disposizione, solo a soggetti muniti delle protezioni individuali (mascherina e guanti monouso), con obbligo di mantenere la distanza non inferiore a mt. 1,80 da altro soggetto, fermo restando le disposizioni adottate dal Direttore della CTR con propri decreti:

Sentiti i Presidenti della Commissioni Tributarie Provinciali della Campania;

Sentiti i Rappresentanti degli Organismi di categoria e dell'Agenzia delle Entrate;

P. Q. M.

Dispone che i Presidenti di Sezione della CTR Campania ottemperino, con effetto immediato, a quanto sopra, ed invita i Presidenti delle Commissioni

Tributarie Provinciali della Campania a volere regolamentare l'attività in analogia a quanto sopra previsto, tenendo presente le specifiche realtà territoriali.

Demanda ad un successivo eventuale provvedimento la regolamentazione necessaria in conseguenza delle sopravvenienze normative e fattuali in materia;

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione per conoscenza;

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Campania, a tutti i giudici tributari della CTR Campania, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Campania, alle Camere degli Avvocati tributaristi della Campania, all'Assessore regionale alla Sanità.

Napoli 16 aprile 2020

IL Presidente della CTR Campania

Alfredo Montagna



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

AU. N. 2

IL PRESIDENTE

Ai Presidenti delle Commissioni
Tributarie Regionali
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Commissioni
Tributarie di II Grado
di BOLZANO e TRENTO
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Commissioni
Tributarie Provinciali
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Commissioni
Tributarie di I Grado
di BOLZANO e TRENTO
LORO SEDI

Ai Giudici delle Commissioni
Tributarie
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 83, comma 7, lett.d) DL n.18/2020.Indicazioni per la fissazione
e trattazione delle udienze.

Si trasmettono le allegate indicazioni, adottate da questo Consiglio nella
riunione di Comitato del 15 aprile 2020.

Antonio LEONE




Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

INDICAZIONI RELATIVE ALLA FISSAZIONE E ALLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE

In relazione alla misura della "adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze" che l'art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020 rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari "per assicurare le finalità di cui al comma 6" della norma predetta, ed in considerazione della *ratio* della normativa citata che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio, si raccomanda ai dirigenti quanto segue:

a) di promuovere, nel periodo della sospensione dei termini (fino all'11/5/2020), per la trattazione dei ricorsi dichiarati urgenti che non possono essere differiti perchè la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020, e per la trattazione delle udienze cautelari, e, dal 12 maggio 2020, anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e finanze nel decreto in corso di emanazione, sentito questo Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Occorre ribadire che lo svolgimento dell'udienza da remoto deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice deve comunicare ai procuratori delle parti giorno, ora e modalità di collegamento nonché termine alle parti per comunicare all'Ufficio indirizzo digitale di collegamento e dichiarazione di adesione appositamente predisposta. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni deve darsi dato atto nel processo verbale;

b) di promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali e con gli Ordini dei Commercialisti ed esperti contabili o di adottare misure compatibili con i protocolli già adottati per la giurisdizione civile, si da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, onde favorire prassi uniformi sul territorio nazionale; si offre in allegato un protocollo relativo alle udienze da remoto (lett. f) nonché alle udienze a trattazione scritta - che si potrebbe usare per



le camerale (lett. h), con riguardo al quale si precisa che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati;

c) di prevedere che anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerale - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

d) per la "dichiarazione di urgenza", in relazione ai procedimenti tributari "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte, si invitano i Presidenti a valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al danno specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, siano le parti a richiederlo. I procedimenti cautelari dovrebbero essere considerati urgenti qualora la parte lo richieda;

e) di valutare la possibilità di favorire, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di valutare la possibilità di consentire comunque la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie;



PROTOCOLLO DI INTESA

Per lo svolgimento delle udienze cautelari, camerali senza partecipazione delle parti, e pubbliche con partecipazione delle parti mediante videoconferenza
nella Commissione Tributaria Provinciale / Regionale di _____
(art. 83, commi 7 e 21, D.L. 17 marzo 2020 n. 18)

Con il presente protocollo di intesa, dovendosi garantire il contemperamento tra le esigenze di distanziamento sociale determinate dalla emergenza sanitaria e la tutela del diritto di accesso alla Giustizia, si intende disciplinare il funzionamento della attività della Commissione Tributaria Provinciale/Regionale di _____ per la durata del periodo emergenziale, dando a tal fine concreta attuazione allo strumento della udienza/riunione "da remoto" appositamente introdotta dall'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare".

Il comma 7 dell'art. 83 prevede infatti, alla lett. f), lo "svolgimento delle udienze (...) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".

Il comma 21 dello stesso articolo 83 prevede che "le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie".

Le sopra richiamate disposizioni normative sono destinate, per quanto previsto alla attualità, ad operare esclusivamente per il periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19. In particolare, le disposizioni processuali di salvaguardia della salute pubblica si applicano: fino all'11/5/2020 (termine individuato a seguito della proroga disposta con l'art. 36 D.L. 23/2020), quanto ai procedimenti considerati urgenti ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020; fino al 30 giugno 2020, quanto ai procedimenti cautelari ed ai restanti procedimenti.

Nel periodo emergenziale è doveroso, per un verso contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando la propagazione del contagio; per altro verso si impone di garantire la tutela dei diritti delle parti processuali in un settore giurisdizionale, come quello tributario, nel quale sono coinvolti i contribuenti, privati ed imprese, le amministrazioni finanziarie e gli altri enti impositori. In tale ottica di contemperamento delle multiple esigenze, è opportuno e ragionevole predisporre e dotare tutte le parti del processo di strumenti di collegamento da remoto per favorire le sessioni in conferenza tra i Giudici del Collegio giudicante, favorire la trattazione, anche orale, delle cause urgenti come individuate dalla normazione, favorire infine la partecipazione attiva,

anche orale, delle parti, sia per le istanze cautelari che ove presentino istanza di pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 546/92.

Il presente protocollo si propone di regolamentare la trattazione delle udienze "da remoto" nel periodo, straordinario ed eccezionale, dell'emergenza sanitaria di cui alla delibera 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri, al fine di attuare le finalità della normativa emergenziale.

Nella redazione del presente protocollo si tiene conto delle Linee Guida specificamente deliberate dal Consiglio Di Presidenza della Giustizia Tributaria cui, per quanto qui non previsto, si rinvia.

I sottoscrittori del presente protocollo, nella loro rispettiva qualità e rappresentanza, concordano pertanto quanto segue:

1. le parti, per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, si impegnano a dotarsi degli strumenti tecnici per lo svolgimento "da remoto" delle udienze avanti alla Commissione Tributaria Provinciale/ Regionale di _____, secondo le finalità e le condizioni di cui alle suindicate premesse; in particolare gli Ordini Professionali si impegnano a sostenere, agevolare e supportare i propri iscritti affinché essi siano sollecitamente posti in condizione di partecipare utilmente alle udienze da remoto;
2. la piattaforma informatica di collegamento da remoto e la necessaria strumentazione tecnica, indispensabili per le conferenze/udienze/riunioni da remoto, saranno indicati dal Ministero delle Finanze; le parti ed i loro rappresentanti partecipano alle riunioni da remoto tramite collegamento esterno, figurando quali "ospiti" (terminologia informatica);
3. le parti si impegnano, nel corso delle riunioni, al periodico controllo del funzionamento del collegamento "da remoto", ad assicurarsi che tutte le parti siano sempre presenti e connesse, e ad apportare eventualmente le modifiche alla strumentazione tecnica o alle modalità di svolgimento delle udienze che si rendessero necessarie per la piena attuazione delle suddette finalità;
4. il luogo da cui le parti si collegano è equiparato all'aula di udienza;
5. nella partecipazione alla udienza da remoto, le parti si impegnano al rispetto del decoro, della deontologia professionale, della riservatezza e di ogni altra norma di comportamento prevista per la normale udienza partecipata, consapevoli della maggiore responsabilità che l'emergenza impone;
6. per l'udienza cautelare, la udienza di trattazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020 in relazione a cui sia stata chiesta la audizione, e l'udienza comunque richiesta ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 546/92, almeno _____ giorni liberi prima dell'udienza, la Commissione Tributaria, con decreto del presidente del collegio, comunica alle parti, a mezzo PEC, l'orario in cui verrà attivato il collegamento per lo svolgimento dell'udienza "da remoto", nonché il recapito telefonico e l'indirizzo mail ordinario del segretario referente per il collegamento, la piattaforma di collegamento utilizzata ed il link/ID/password necessario per il collegamento; con lo stesso mezzo (PEC) le parti faranno pervenire, almeno _____ giorni prima della data prevista per il collegamento, al segretario, una comunicazione contenente:
-la indicazione della Commissione Tributaria cui è rivolta la comunicazione;

- il numero di registro del fascicolo cui è riferita la comunicazione;
- i nomi delle parti e dei difensori (o sostituti che parteciperanno alla udienza);
- indirizzo e mail ORDINARIO (NON PEC) cui ricevere il link per la videoconferenza ed eventuale e mail ordinaria della parte che intende partecipare personalmente alla video conferenza;
- il numero di telefono cellulare della persona che intende collegarsi, per eventuali esigenze nella imminenza o nel corso della riunione;
- la propria adesione e disponibilità al collegamento;
- la rinuncia a contestazioni e/o eccezioni in ordine alla modalità di celebrazione della udienza.

Il link per il collegamento sarà inviato alle parti almeno 30 minuti prima della riunione;

7. fermo il rispetto di forme e termini previsti dal D. Lgs. 546/1992, in vista dell'udienza cautelare le parti producono eventuale documentazione aggiuntiva preferibilmente non oltre due giorni liberi prima dell'udienza, mediante deposito nel fascicolo telematico ed ANCHE trasmissione via e-mail alle parti ed alla commissione tributaria; il segretario referente ne curerà la tempestiva trasmissione al collegio giudicante;
8. nel giorno e all'ora fissata per l'udienza, il segretario referente della udienza attiva il collegamento mediante la piattaforma e con le modalità precedentemente comunicate. Se il collegamento con una delle parti o con uno dei componenti del collegio non risulta possibile, il segretario referente li contatta a mezzo telefono ed e-mail per attivare la connessione mancante.
Attivato il collegamento audiovisivo con tutte le parti ed i componenti del collegio, il Presidente dichiara aperta l'udienza e procede all'identificazione delle parti presenti in collegamento, dandone atto a verbale; le parti e tutti i componenti del collegio si impegnano a mantenere attivo per tutta la durata della riunione il collegamento in video;
9. il Segretario redige il verbale della udienza; le parti danno atto a verbale di rinunciare a qualsiasi eccezione inerente lo svolgimento dell'udienza "da remoto" secondo le modalità qui indicate e preventivamente condivise dalle parti stesse; tale verbalizzazione viene effettuata all'inizio ed al termine del collegamento;
10. le parti illustrano le proprie ragioni nel corso dell'udienza, evitando interruzioni e sovrapposizioni; eventuale nuova documentazione potrà essere prodotta nel corso del collegamento, laddove processualmente consentita, ove possibile mediante la piattaforma tecnica utilizzata e, ove non possibile, a mezzo e-mail inviata alla commissione tributaria ed alle altre parti. Dell'avvenuta produzione si darà atto nel verbale di udienza;
11. nel caso di non accettazione della celebrazione della udienza da remoto, di insuperabili problemi di connessione, iniziali o insorti nel corso del collegamento, i rappresentanti delle parti potranno, concordemente, chiedere che la decisione o la deliberazione sulla istanza cautelare siano adottate senza audizione, rinunciandovi. In difetto di rinuncia, o di accordo delle parti sulla rinuncia, l'udienza verrà rinviata a data successiva la scadenza del periodo emergenziale, onde consentire il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza di tutte le parti e dei componenti del collegio giudicante; in attesa della nuova udienza, il Presidente del collegio potrà eventualmente adottare con decreto provvedimenti cautelari urgenti art. 47 c. 3, 52 c. 4 e 62-bis c. 3 D. Lgs. 546/92;

12. le parti rinunciano alla lettura del dispositivo dell'udienza cautelare ai termine della camera di consiglio; la commissione invierà tempestivamente alle parti il dispositivo della decisione a mezzo PEC;
13. nel periodo di efficacia del presente protocollo non verranno in ogni caso depositate copie cartacee di cortesia degli atti processuali;
14. per le udienze relative a procedimenti in cui non è stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 546/92, la Commissione procederà come sopra indicato ai punti 6 ed 8, invitando naturalmente solo i componenti del Collegio giudicante; analogamente la Commissione provvederà per il caso in cui il Collegio si debba riunire in camera di consiglio per la decisione delle controversie, senza la presenza del Segretario referente;
15. al termine delle udienze partecipate dalle parti, il Segretario avrà cura di accertare la disconnessione delle parti dalla "stanza" della videoconferenza onde consentire al collegio la decisione della istanza cautelare o del ricorso;
16. ciascuno dei firmatari del presente protocollo ha individuato, quale referente per l'attuazione del presente protocollo, le persone identificate in calce di cui si indicano numeri telefonici ed indirizzi e-mail; esse saranno interlocutrici per eventuali criticità, aggiornamenti, modifiche del presente protocollo;
17. in considerazione delle inevitabili difficoltà nella celebrazione delle udienze da remoto che derivano principalmente dalla mancanza di esperienza e novità dello strumento, gli Ordini Professionali che sottoscrivono il presente protocollo si impegnano a sensibilizzare e responsabilizzare adeguatamente i propri iscritti affinché le istanze cautelari, le richieste di trattazione urgente ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020, e le richieste di pubblica udienza siano limitate ai casi in cui ricorrono effettivamente i presupposti e le esigenze di discussione orale;
18. l'operatività del presente protocollo decorre dalla data di sua sottoscrizione e terminerà con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Luogo data

Presidente CTP/CTR di _____

Direttore Agenzia Entrate di _____

Direttore Agenzia Entrate Riscossione di _____

Presidente Ordine Avvocati di _____

Presidenti Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di _____

REFERENTI INFORMATICI

COGNOME E NOME	ENTE	TELEFONO	E MAIL



Roma,

*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Au. N. 3

IL PRESIDENTE

Rif. Prot. /V/CPGT

Alla Direzione della Giustizia Tributaria
Ufficio III
Rapporti con il Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria e ordinamento
degli organi di Giurisdizione Tributaria.

ROMA

A tutte le Commissioni Tributarie
Regionali

A tutte le Commissioni Tributarie
Provinciali

Alle Commissioni Tributarie di I° e II°
Grado di **TRENTO**

Alle Commissioni Tributarie di I e II°
Grado di **BOLZANO**

Oggetto: Linee guida per il deposito d remoto dei provvedimenti giurisdizionali durante il periodo di emergenza Covid-19.
Trasmissione delibera n.433/2020.

Si comunica che questo Consiglio di Presidenza, nella seduta del 22/04/2020, ha adottato, la delibera che si allega in copia.

d'ordine del Presidente
Il Responsabile dell'Ufficio XII°
Aurelio PARENTE



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. //CPGT

delibera n. 433/2020

Il Consiglio nella seduta del 22/04/2020, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere Carla Romana Raineri, presidente della Commissione IX – Sviluppo ed aggiornamento informatico per i giudici tributari;

visto il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus 19”

visto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

considerate le disposizioni contenute nell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in materia di giustizia civile, penale - applicabili altresì, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie ed alle Magistrature militare - le quali indirizzano esplicitamente alla adozione di ogni tipologia di modalità telematica di veicolazione e notifica degli atti processuali idonea ad evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute;

atteso che l'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione dei termini processuali, ivi compresi quelli per il deposito delle sentenze, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato all'11/5/2020 ex art. 36 del D.L. n. 23/2020);

considerato che il richiamato D.L. n. 18/2020 contiene ulteriori disposizioni che consentono ai Capi degli uffici giudiziari - e, per quanto qui di interesse, ai Presidenti delle Commissioni Tributarie - di adottare le misure organizzative ritenute necessarie allo svolgimento delle attività giudiziarie senza pregiudicare la salute dei giudici, del personale di segreteria e delle parti;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

richiamate le "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze", dirette ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, emanate dal Presidente del C.P.G.T.;

atteso che il decreto per l'adozione delle regole tecniche ai fini della redazione e sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale digitale (PGD), concernente la gestione "da remoto" delle sentenze e dei decreti presidenziali dei componenti delle Commissioni Tributarie, è in corso di approvazione e che detto applicativo informatico integrato nel Processo Tributario Telematico non sarà fruibile per il Lazio prima del mese di luglio 2020 e, per le altre Regioni, prima del 2021;

ritenuto, pertanto, che si renda opportuno individuare una modalità alternativa telematica per consentire il deposito delle sentenze, da utilizzare durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-2019;

preso atto che la Direzione della Giustizia Tributaria e la Direzione Sistema Informativo della Fiscalità del Dipartimento delle Finanze, in occasione dell'incontro in video conferenza tenutosi in data 16 aprile 2020 con la Commissione IX - Sviluppo ed aggiornamento informatico per i giudici tributari, hanno assicurato che saranno messe in atto tutte le iniziative utili a consentire la fornitura di kit di firma digitale remota Aruba a tutti i giudici tributari, tra il mese di giugno e quello di luglio 2020, dando la precedenza a quelli che non dispongano di analogo dispositivo personale;

visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014) "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 come modificato dal decreto direttoriale del 28 novembre 2017 recante le specifiche tecniche previste dall'articolo 3 del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale (CAD)";

DELIBERA

di approvare le seguenti:

"Linee guida per il deposito da remoto dei provvedimenti giurisdizionali, da utilizzare durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-2019"





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Al fine di consentire ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di adottare ogni possibile misura organizzativa ritenuta necessaria allo svolgimento delle attività giudiziarie senza pregiudicare la salute dei giudici e del personale di segreteria, vengono diramate le presenti "linee guida", a valere per tutto il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-2019, in relazione alla possibilità di depositare i provvedimenti giurisdizionali ritualmente adottati nei modi e termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per i giudici già in possesso di firma digitale.

Gli anzidetti provvedimenti giurisdizionali potranno, pertanto, essere validamente formati e trasmessi tra Relatore, Presidente del collegio e Segretario di sezione o, se monocratici, tra Presidente e Segretario di sezione, al fine della loro sottoscrizione e del successivo deposito per la pubblicazione, secondo le modalità di seguito stabilite:

1. Il Relatore redige la sentenza con il proprio sistema di videoscrittura, la salva in formato PDF/A e la sottoscrive con la propria firma digitale;
2. Il Relatore invia all'indirizzo di Posta Istituzionale del Presidente del collegio (nome.cognome@giustiziatributaria.gov.it) la sentenza firmata digitalmente, unitamente ad un messaggio nel quale dichiara di inviare, per la controfirma da parte del destinatario, la sentenza da lui redatta e sottoscritta, specificando gli estremi del procedimento e l'udienza a cui si riferisce;
3. Il Presidente, se nulla osta, sottoscrive digitalmente la sentenza;
4. Il Presidente invia all'indirizzo di Posta Istituzionale della Commissione Tributaria la sentenza firmata digitalmente, unitamente ad un messaggio indirizzato al Segretario di sezione nel quale dichiara di inviare la sentenza sottoscritta dal Relatore e da lui controfirmata, specificando gli estremi del procedimento e l'udienza a cui si riferisce, ai fini del deposito della stessa.
5. Il Segretario provvederà, infine, ad apporre la propria sottoscrizione digitale.
6. Nel caso in cui il Presidente ritenga esservi motivi ostativi alla controfirma della sentenza, procederà a restituirla al mittente mediante risposta al messaggio Posta Elettronica Istituzionale ricevuto, con indicazioni delle ragioni della omessa controfirma, affinché il Relatore possa provvedere alla revisione del testo. Le motivazioni della mancata controfirma potranno essere portate a conoscenza del Relatore anche con modalità comunicative diverse da quelle indicate ed il Relatore procederà ad un nuovo invio della sentenza rettificata.

Nel caso di provvedimento monocratico, ovvero nei casi in cui il Presidente sia anche Relatore/estensore del provvedimento, i passaggi da seguire, tra estensore e segretario, saranno quelli indicati ai precedenti punti 4 e 5.

A riguardo delle modalità dianzi indicate si specifica che:

1. Il servizio di posta da utilizzare dovrà essere esclusivamente quello Istituzionale dei giudici tributari (nome.cognome@giustiziatributaria.gov.it), in quanto esso solo consente di scambiare messaggi di posta all'interno del circuito istituzionale con le stesse garanzie e validità di un sistema di posta certificata;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

2. Le firme digitali utilizzabili per le descritte modalità potranno essere rilasciate da qualsiasi gestore, anche diverso da "Aruba" utilizzato nel PGD, essendo le stesse compatibili ed interoperabili per legge;
3. Unica preclusione nella apposizione delle firme digitali tra Relatore e Presidente attiene alle tipologie di firma utilizzate (PADES o CADES). Se il Relatore utilizza una firma di tipo CADES, il Presidente non potrà apporre al provvedimento ricevuto una firma del tipo PADES, in quanto tale ultima tipologia è incompatibile con l'altra. Al contrario è invece ammissibile che il Relatore sottoscriva il provvedimento con firma PADES ed il Presidente apponga su esso una firma CADES, non presentando tale fattispecie profili di incompatibilità.

I Presidenti delle Commissioni verranno valutare la compatibilità delle presenti linee guida con le disposizioni organizzative già adottate o in corso di adozione, emanando i conseguenti provvedimenti adeguativi.

Si pubblichino sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III- "Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria";
- ai Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.

IL PRESIDENTE

Antonio LEONE



AL N-4

Nota n 2653/0
del 07/04/20 R

**PROTOCOLLO APPROVATO COA SALERNO (EMENDAMENTI IN ROSSO)
PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020**

Letto l'art. 83 D.L. 18/2020 sullo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il relativo vademecum per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare, per la fase dal 15 aprile al 30 giugno 2020, soluzioni condivise con l'Avvocatura, si da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli assunti in sede locale;

rilevato che l'indicato protocollo elaborato in sede centrale da CSM e CNF è stato approvato a livello locale dal COA di Salerno introducendo gli emendamenti in rosso che si condividono

Tanto premesso:

Si conviene quanto segue:

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento". "Prima dell'udienza, il Giudice emetterà un provvedimento che farà cominciare con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo imprevedibili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso"

2 - Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà, altresì, l'espressa indicazione che le parti, eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso, potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo email attraverso i quali potranno essere contattati dal Cancelliere in caso di non funzionamento o malfunzionamento dell'applicativo e/o del dispositivo utilizzato. La Cancelleria, del pari, provvederà ad inserire nello "storico del fascicolo" oltre l'annotazione "udienza da remoto" di cui al successivo §2.6. il numero di telefono attivo in entrata della cancelleria o del cancelliere incaricato che vi acconsenta, al fine di consentire ai difensori la medesima segnalazione."

4. Verrà predisposto dal gruppo di lavoro "modelli console CSM/DGSIA/CNF" un modello standard di provvedimento integrato in console (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui al punto 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile.

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziate

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

7. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la

richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*.

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, urocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

"Per tutte le udienze in cui è disposta o, in ogni caso, necessaria la comparizione personale delle parti sarà considerato quale legittimo impedimento a comparire, l'assenza della parte presso lo studio del difensore in considerazione della persistenza della fase di emergenza sanitaria ed i relativi provvedimenti di limitazione di movimento oltre che evidenti motivi di sanità pubblica e privata. Per i procedimenti di cui all'art. 706 e ss. qualora vi sia formale richiesta delle parti a mezzo deposito telematico, vi sarà differimento della fissata udienza a diversa data al fine di favorire l'effettiva comparizione personale."

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "console d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e verrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. In caso di malfunzionamenti e/o non funzionamento degli applicativi e/o dei dispositivi, scollegamenti involontari e/o accidentali e l'impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza facendo dare comunicazione alle parti del verbale di udienza contenente il rinvio.

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. Il Giudice condivide il verbale tramite la finestra del redattore in campo nel corso della udienza e dà in ogni caso lettura del verbale all'esito dell'udienza.

10. se all'esito delle discussioni occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di

consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

11. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:

- a. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
- b. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
- c. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri, per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT
- d. avvisa tempestivamente del malfunzionamento di la rete per il necessario rinvio delle udienze

PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020

Letto l'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

Si conviene quanto segue:

Attività preliminari all'udienza

- 1) Il Giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. n. 18/20. Con provvedimento telematico, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:
 - a) mantenere la data di udienza già fissata;
 - b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;
 - c) fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sintesi e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inhibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) *Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, i procuratori delle parti sono tenuti a depositare, in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1) gli atti di parte in formato nativo digitale ed i documenti in precedenza depositati in forma cartacea in uno dei formati ammessi dalle regole tecniche sul PCT, nonché previo consenso di tutte le parti, i verbali cartacei in loro possesso in allegato alle note di udienza. Nel caso in cui anche un solo difensore, in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1) motivatamente evidenzia la necessità di acquisire i verbali cartacei precedentemente formati, il Giudice ove non sia possibile l'acquisizione da parte della cancelleria in un tempo congruo prima dell'udienza fissata, la rinvia nello stato;*

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSI/CNF" modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici a traverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h).



A.U. N. 5

**Tribunale di Salerno
PRESIDENZA-DIRIGENZA****Via Dalmazia n. 1 - ottavo piano - Palazzina B - 84123 Salerno****Tel. 089/5645287 - 089/5645289****e-mail: tribunale.salerno@giustizia.it****DECRETO N. 1/2020**

Salerno, 4.2020

Oggetto: Adozione di urgenti misure organizzative periodo 16 aprile - 30 giugno 2020.
Emergenza COVID 19**Il Presidente del Tribunale ed il Dirigente Amministrativo**

Richiamati i decreti ed i provvedimenti emessi recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, per le parti qui non modificate;

Visto il DL 17 marzo 2020 n.18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;

Letta la Direttiva DOG pervenuta con nota prot. n. 2304.E del 16.03.2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Letta la Direttiva del Capo Dipartimento prot. n. 53877.U del 19 marzo 2020 in ordine alla "prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su novità normative, questioni organizzative connesse-aggiornamento linee guida sul personale";

Lette le Ordinanze del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 u.s. e del 22 marzo 2020 p.v.;

Letto l'art. 83 del D.L. 18/2020 che ha dettato nuove misure urgenti per contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, disponendo al comma 1 che "dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020" ed al comma 2 che "dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" con le sole eccezioni indicate ai commi 3 e 5 dell'art.83 del medesimo decreto legge, così modificando il termine del 22 marzo 2020 previsto nel D.L. 11/2020 abrogato;

Visti i decreti n. 55 del 18.3.2020 e n. 57 del 25.3.2020 con cui sono state prorogate al 15 aprile tutte le precedenti disposizioni già adottate con linee guida aggiuntive;

Letto l'art 36 co. 1 del d.l. 8.4.2020 n. 23 con cui il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'

art 83 co. 1 e 2 d.l. 17.3.2020 è stato prorogato sino al 11 maggio 2020 disponendosi al cpv. che la disposizione di cui al comma 1 (regola del rinvio obbligatorio delle udienze, salvo eccezioni) non si applica a tutti i procedimenti penali (nuova eccezione) in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. (termini di durata massima della custodia cautelare) scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, ossia sino alla data del 11 novembre, così introducendosi una ulteriore ipotesi di trattazione ad urgenza assoluta vincolante valevole dal 16 aprile in poi che si aggiunge alle altre eccezioni già previste dall'art. 83 del d.l. 18/20;

Visto il decreto 59/2020 di questa Presidenza con il quale sono state prorogate le precedenti disposizioni organizzative salvo l'ulteriore eccezione introdotta dall'art 36cpvd.l. 23/2020 essendovi in questo caso obbligo assoluto di trattazione;

Ritenuto opportuno richiamare i principi organizzativi vigenti per l'attività giudiziaria non sospesa nel periodo sino al 11 maggio al fine di assicurare una omogenea applicazione da parte di tutti i magistrati del Tribunale in attesa delle ulteriori disposizioni di cui al comma sesto dell'art. 83 da adottare poi, con la relativa procedura, nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020;

Considerato che l'art. 87 del d.l. n. 18/2020 cit. espressamente prevede:

"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli

effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957;

Preso atto del Protocollo del 3.4.2020 di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" stipulato tra il Ministro per la Pubblica Amministrazioni le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

Tenuto conto dei progetti di lavoro agile del personale amministrativo tuttora in corso;

Sentita la Presidenza COA Salerno;

Inutilmente interpellata l'Autorità sanitaria;

D'intesa con la Presidente della Corte d'Appello;

Sentiti i Responsabili dei Settori e dei servizi;

Tutto ciò premesso e richiamato,

OSSERVANO

Va preliminarmente evidenziato che essendo intervenuta proroga della sospensione obbligatoria sino al 11 maggio le presenti direttive dovranno valere, salvo l'eccezione introdotta dall'art. 36 pcv. C.p.p., prevalentemente, per la seconda fase, rimanendo nelle more prorogate le precedenti disposizioni come da decreto 59/2020.

Il nuovo secondo cuscinetto 16 aprile -11 maggio dovrà essere utilizzato oltre che per la trattazione dei processi ad urgenza assoluta anche per la programmazione dell'attività che dovrà riprendere nel periodo successivo sino al 30 giugno.

Poiché non vi sono particolari ostacoli sotto il profilo sanitario alla ripresa del lavoro a trattazione scritta o da remoto, per i Giudici del settore civile, il personale di cancelleria, dovrà procedere ai disposti rinvii d'ufficio dei processi che rimangono non celebrabili di cui alle presenti linee guida ed alla redazione ed alla gestione degli adempimenti prodromici e necessari allo svolgimento delle udienze a trattazione scritta ex art. 83 co. 7 lett. H, ovvero in videoconferenza da remoto ex art. 83 co. 7 lett. F) secondo gli approvati protocolli nazionali e locali nei limiti numerici che si indicano in questa sede.

Analogamente lo spazio temporale del cuscinetto dovrà essere utilizzato dai Giudici del settore penale per procedere ai rinvii d'ufficio dei processi non ritenuti a trattazione urgente o prioritaria nei limiti che verranno indicati e per predisporre tutti gli adempimenti necessari per le udienze riguardanti i processi che dovranno ripartire (processi ad urgenza assoluta con imputati sottoposti a misura cautelare e quelli ad urgenza relativa prioritari dichiarata dal Giudice d'ufficio

massimo il collegamento da remoto non solo attraverso il PCT, ma anche provando ad utilizzare nel settore penale e civile le recenti piattaforme messe a disposizione dal Ministero stipulando a livello locale 4 protocolli d'intesa, due per il settore penale e due per il settore civile. Un quinto protocollo è in corso di esame per gli uffici del Giudice di pace.

Ciò in quanto il perdurare del rischio epidemiologico vanifica la concreta possibilità di attuare direttive funzionali ad ampliare oltre lo stretto necessario la trattazione del numero dei processi in udienza, scontrandosi la piena ripresa dell'attività giudiziaria con il dato di realtà.

Un qualsiasi ampliamento aumenta infatti l'esposizione a rischio, pur con tutte le cautele adottate, sia del personale amministrativo, che giudiziario, che dei tecnici, dei difensori, delle parti, dei testi e del pubblico. Di conseguenza si è preferito seguire la strada della prudenza utilizzando moduli organizzativi compatibili con l'attualità del pericolo di contagio.

Va di contro evidenziato che la situazione dal punto di vista amministrativo si è ulteriormente aggravata in quanto le norme restrittive imposte con presidi a rotazione e lavoro agile sin qui adottate sono state praticate con risultati che non hanno evitato in presidio il formarsi di arretrato nel periodo del cd. cuscinetto in ragione dell'assenza di un collegamento a distanza con il PCT essendo chiuso e protetto il sistema RUG ed essendo rimasta inalterata la posizione di chiusura del Ministero.

Di questo dato di realtà occorre, dunque, tener conto nell'elaborazione di linee guida organizzative vincolanti che sono state adottate con metodo partecipato, venendo in gran parte condivise le indicazioni che sono venute da tutti i soggetti con i quali si è interloquito: dai Giudici al personale amministrativo, alle RSA, agli avvocati ed ai tecnici che chiedono di limitare al minimo la ripresa dell'attività ordinaria.

Si procederà, pertanto, ad una stesura per singoli capitoli dovendo valutarsi le direttive in relazione alle diverse esigenze degli uffici e dei singoli settori dopo aver tenuto conto delle condizioni strutturali delle aule e dell'esigenza prevalente di tutelare il profilo sanitario.

1) Misure organizzative di Prevenzione igienico sanitaria

Si fa rinvio ai precedenti decreti emessi nel periodo di cuscinetto con i quali è stata data attuazione al decalogo imposto dai Ministeri della Salute e della Giustizia.

All'uopo si evidenzia quanto segue:

- Non sono stati sin qui segnalati casi sospetti di contagio o di isolamento fiduciario;
- Sono stati operati gli acquisti di prodotti igienizzanti;
- Sono stati collocati agli ingressi del palazzo di dispenser con gel disinfettanti;
- Le operazioni di pulizia delle mani agli utenti in ingresso viene effettuata regolarmente

attraverso il controllo diretto del personale di vigilanza;

- Sono stati altresì collocati i gel nei pressi del badge pal. D;
- Si procede periodicamente alla sanificazione degli ambienti e dell'impianto di condizionamento con relativa certificazione dell'avvenuto intervento;
- E' stata disposta la sanificazione periodica delle auto di servizio;
- E' stato vietato l'ingresso dal piano garage per evitare di oltrepassare i controlli e le operazioni di disinfezione delle mani;
- Sono state collocate barriere in alcuni uffici al fine di consentire il rispetto del distanziamento sociale;
- E' stato commissionato l'acquisto di protezioni in Plexiglass;
- Sono stati forniti guanti su richiesta;
- Si è disciplinato l'uso degli ascensori vietando l'ingresso per più due persone alla volta apponendo i cartelli per garantire il distanziamento minimo di prevenzione;
- Sono stati apposti, inoltre, tutti i cartelli informativi seguendo le indicazioni del responsabile della sicurezza;
- Sono state messe a disposizione dei Giudici e del personale amministrativo (nei limiti delle scarse disponibilità) i presidi DPI al fine di consentirne l'utilizzo, ove ricorrano le condizioni di necessità indicate dalla Circ. Min. Giustizia del 6.3.2020;
- E' stato sentito il Medico del Tribunale per tutti gli interventi di sua competenza;
- E' stato stipulato contratto di acquisto di due termometri ad infrarossi per la misura a distanza della temperatura corporea all'ingresso degli utenti;

Non è stata, allo stato, offerta alcuna collaborazione dall'Autorità Sanitaria regionale competente benché ripetutamente e reiteratamente sollecitata che non ha inteso evadere i punti specifici richiesti.

2) Analisi di valutazione del rischio dell'ingegnere Della Monica

E' stato depositato, su richiesta della Presidenza il documento di valutazione del rischio analizzando le cause di pericolo legate ad ambiente, attività lavorativa con valutazioni di criticità ed individuazione delle misure di protezione individuale (DPI).

A queste indicazioni si è inteso conformarsi, sia in sede di prevenzione generale, sia limitando al minimo il personale in servizio necessario per il funzionamento dell'ufficio, attraverso un presidio con turni a rotazione ed ampio ricorso allo smart working.

Compete al datore di lavoro pur nel rispetto delle norme di prevenzione definire lo scenario in cui si trova attualmente l'azienda al variare delle condizioni di rischio

prioritaria

- L'applicativo Teams è ormai, superato il rodaggio, di agevole utilizzazione seguendo le istruzioni ed i tutorial che sono stati trasmessi. Laddove fosse necessario i Giudici potranno servirsi della collaborazione del rid e del Magrif del Tribunale, oltre dei tecnici CISIA.

- Dovranno utilizzare i modelli di trattazione scritta e da remoto di cui protocolli centrali e locali stipulati rispettivamente dal CSM e CNF e dal Tribunale con la Presidenza Coa.

Settore Penale

I giudici dovranno celebrare:

- Tutti i processi a trattazione urgente assoluta già previsti dall'art. 83 d.l. 18/20 come da precedenti direttive. Quanto alle udienze penali di convalida di arresto o fermo, giudizio per direttissima, o nel caso di incidente probatorio previa dichiarazione di urgenza (art. 2 co. 3 di 11/2020) appare ugualmente già utilizzabile l'indicato applicativo Teams mediante collegamento da remoto adeguandosi ai protocolli d'intesa nazionale e locale stipulati e, ove non sia possibile, potranno procedere in videoconferenza;

- Rimarrà operativo il protocollo del Riesame sino al 11 maggio ed anche per il periodo successivo (12 maggio-30 giugno) in caso di proroga ma sempre che vi sia accordo con le parti al contraddittorio a distanza cartolare;

- Tutti i processi nei confronti di imputati in stato di custodia cautelare i cui termini massimi di fase scadranno entro 11.11.2020 (art. 36 cpv. dl 23/2000);

- Tutti i processi cd. ad urgenza relativa nei confronti di imputati sottoposti a misure cautelari custodiali e non indipendentemente dalla scadenza dei termini di custodia cautelare entro il limite massimo di 4 ad udienza celebrata in videoconferenza a porte chiuse ad orari all'interno di fasce;

- Laddove il tetto di 4 processi ad udienza non venga raggiunto con i processi sopra indicati i Giudici potranno celebrare altri processi ad urgenza relativa nei cf. di imputati liberi. Sono da ritenere prioritari i processi di cui all'art. 132 bis disp. Att. C.p.p. (priorità legali) e quelli qualificati tali in forza delle tabelle vigenti, ivi compresi i processi la cui durata è irragionevole in quanto prossima al limite triennale.

LINEE GUIDA GENERALI ex art. 83 co. 7 lett. D) d.l. 18/20

SETTORE CIVILE

Tenuto conto della possibilità prevista dall'art 83, 7° co. lett. h) d.l. n. 18/2020 di sostituire la trattazione orale con la **trattazione scritta** per le udienze civili che non richiedono la presenza di

soggetti diversi dai difensori delle parti, per le seguenti tipologie di udienza la trattazione dovrà essere effettuata tramite scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni:

- a. *Prima udienza di trattazione* ai sensi dell'art. 183 cpc, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc;
- b. *Udienza per le decisioni istruttorie* ex art. 183, 7° co cpc;
- c. *Udienza di precisazione delle conclusioni*;
- d. *Udienza per la discussione finale* nei procedimenti ex art. 420 cpc;
- e. *Prima udienza nel proc.* ex art. 702 bis cpc;
- f. *Udienza di comparizione nei procedimenti camerati – compresi quelli presidenziali e collegiali –, sommari e cautelari*, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente o la discussione orale dei difensori;
- g. *Udienze prefallimentari, udienze collegiali in camera di Consiglio relative alle procedure di concordato preventivo, udienze di verifica dello stato passivo, udienze di approvazione dei conti della gestione* ex art. 116 l.f.;
- h. *Udienze relative alle procedure esecutive immobiliari*;
- i. *Prima udienza di trattazione davanti al Giudice di Pace*; nel caso di domanda proposta verbalmente, il giudice fissa, nel processo verbale, i termini per le note/conclusioni per l'udienza.

1) Con riferimento alla **prima udienza di trattazione nel processo ordinario di cognizione**, le note scritte dovranno essere depositate dai difensori almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata (per consentirne l'accettazione da parte della cancelleria); se una delle parti si costituisce in giudizio dopo la scadenza di tale termine il giudice, prima di provvedere, assegnerà ulteriore termine non superiore a 3 giorni per note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio.

2) Se il o i convenuti non si costituiscono entro il giorno originariamente fissato per l'udienza, il giudice dichiarerà la contumacia congiuntamente ai provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio.

3) L'intervento del terzo dovrà avvenire mediante comparsa depositata in cancelleria telematica; nel caso in cui una delle parti chieda l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il

giudice, se ritenga di autorizzarla, fisserà il termine per la notifica al terzo e quello per la sua costituzione nonché i successivi termini a tutte le parti per note/conclusioni.

4) Per le attività successive – decisione sulle prove, precisazione delle conclusioni – i termini per note/conclusioni saranno fissati direttamente dal giudice col provvedimento che chiude l'attività precedente (ad es. chiusura dell'istruttoria).

5) Nel processo ordinario di cognizione e nei procedimenti sommari cautelari e camerali, il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza con termine decorrente dal giorno successivo all'udienza non tenuta o alla scadenza del doppio termine per note/conclusioni, per consentire lo scarico da parte della cancelleria.

6) In tutti i processi sia di cognizione che di esecuzione trattati ai sensi dell'art 83 , 7° co. lett. h) d.l. n. 18/2020 il Giudice potrà abilitare le parti al deposito congiunto di una unica nota scritta firmata digitalmente da entrambe le parti.

7) Nel **processo del lavoro**, terminata l'istruttoria, il giudice fisserà la discussione finale assegnando alle parti termini per note/conclusioni e eventuali repliche (ad es. 10 e 5 giorni prima); il giorno fissato per la discussione il giudice pronuncerà sentenza (dispositivo o sentenza con motivazione contestuale) depositandola in pct.

8) Per i **giudizi in corso**, il giudice potrà in qualunque momento comunicare alle parti la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta assegnando brevi termini per note/conclusioni e repliche secondo protocollo locale vigente.

9) Salvo quanto previsto al punto 7, **negli altri casi la cancelleria scaricherà il provvedimento di assegnazione termini sul Sicid** indicando la successiva attività e, a deposito delle note avvenuto, indicando come termine da cui si trattiene la causa in riserva/decisione il giorno successivo a quello della scadenza del doppio termine assegnato alle parti.

10) **Qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti provveda al deposito di note/conclusioni** – dando luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 cpc, nel processo ordinario di cognizione, il giudice fisserà udienza di comparizione per data successiva al 30 giugno 2020 da tenere nelle forme tradizionali.

Quanto alla possibilità prevista dall'art 83 co. 7 lett. f) d.l. n. 18/2020 di disporre la trattazione in **videokonferenza** delle udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori si rileva quanto segue:

11) **Questa opzione potrà** essere disposta per tutte le udienze in cui:
a) Deve farsi luogo a discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori;
b) Deve procedersi all'audizione personale delle parti, interrogandole liberamente;
c) Deve procedersi all'audizione del beneficiario nel procedimento di AdS, dell'interdicendo e

dell'inabilitando, salvo non si ritenga opportuno adottare provvedimenti provvisori rinviando l'audizione a epoca successiva al 31 maggio 2020; Deve espletarsi un tentativo di conciliazione.

12) Per garantire la partecipazione all'udienza tramite videoconferenza verranno utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del provvedimento Dgsia, cioè quelli organizzati dal giudice utilizzando i programmi *Microsoft Teams*, messi a disposizione dall'Amministrazione e di cui alle note prot. Dgsia nn. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020.

13) A tal fine sono stati messi a disposizione degli utenti i tutorial per il giudice e per l'avvocato, i protocolli stipulati da CSM- CNF- DGSIA; e potranno essere utilizzati i moduli elaborati dal CSM come riadattati dai GIUDICI per la trattazione a distanza.

14) Per rendere possibile la partecipazione alla videoconferenza, gli avvocati saranno invitati a mettere a disposizione dell'ufficio idonei indirizzi di posta elettronica ordinaria.

15) **L'udienza si svolge secondo le modalità indicate all'art. 83 co.7 lett f) di n. 18/2020;**

16) Con l'accordo delle parti, sarà possibile effettuare l'udienza in videoconferenza:

1. per il giuramento del ctu sia nei processi contenziosi che nei procedimenti per atp
2. per il giuramento di altri ausiliari del giudice;
3. per il giuramento dell'amministratore di sostegno, tutori, curatori, curatori eredità giacente e in genere ausiliari del giudice.

17) Qualora l'ausiliario sia un professionista abilitato al deposito in pct (avvocati, commercialisti, professionisti iscritti all'albo dei ctu), il giudice potrà disporre il giuramento scritto, assegnando all'ausiliario termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno "giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno", firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria.

18) **Sotto il coordinamento del Presidente di Sezione, i giudici civili predisporranno i modelli di provvedimenti e verbali per le attività descritte ai punti precedenti, utilizzando come base i moduli già elaborati dal CSM e condivisi con il CNF;**

19) **Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, potrà sempre disporre che l'udienza si svolga nelle forme tradizionali, purché siano in concreto assicurate modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria;**

In particolare:

a) **Le udienze dovranno essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro fascicolo adeguato alle**

attività processuali da svolgere, così da consentire un accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza.

b) Per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse devono essere riorganizzate come disposto sub a); l'orario del processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo pct e, nei procedimenti per i quali la parte resistente può partecipare personalmente (ad es. procedimenti di sfratto, pignoramenti presso terzi,..), il Ruolo di udienza con indicazione dell'orario sarà affisso oltre che fuori dall'aula, all'ingresso del Palazzo di Giustizia, affinché tutti i partecipanti al processo possano prenderne visione e pubblicato tempestivamente almeno 2 gg. prima sul sito web del Tribunale.

c) Il numero dei processi da trattare nelle forme tradizionali fissati per ogni udienza dovrà essere limitato ad un massimo di 3 e dovrà tener conto del numero degli altri processi da trattare obbligatoriamente perché urgenti ex art. 83 co. 3, ovvero in forma telematica obbligatoria di cui alla lett. H.

d) Quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti e sussista rischio sanitario legato al sovraffollamento l'udienza dovrà essere fissata o rinviata ad epoca successiva al 30 giugno 2020.

20) Le udienze di espletamento delle prove possono aver luogo solo con modalità caratterizzate da oralità e immediatezza e saranno fissate a data successiva al 30 giugno 2020, salva l'applicazione della disciplina sulla testimonianza scritta (art. 257 bis cpc), cui si invita a far ricorso quanto meno per le prove semplici articolate in un numero limitato di capitoli.

21) Le prove documentali sono introdotte nel processo con deposito, nel rispetto dei termini delle preclusioni, in pct (nuovo atto, nota di deposito e allegati documenti), restando salvo il giudizio su rilevanza e ammissibilità da parte del giudice.

22) Per le udienze di prova già fissate, il singolo giudice o presidente di collegio valuterà l'opportunità di rinviare alcuni dei processi già fissati, al fine di evitare sovraffollamento, applicando nella scelta dei processi da trattarsi i criteri di priorità fissati nelle tabelle e nel progetto organizzativo; il rinvio dovrà essere comunque temporalmente contenuto e tener conto della data di iscrizione a ruolo del processo.

23) Tenuto conto dell'andamento della crisi sanitaria e della conseguente contrazione dell'attività svolta in udienza, dovranno essere privilegiate attività che possono essere svolte per iscritto, eliminando eventuali pendenze e provvedendo con tempestività alla liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

24) Potrà essere opportuno anticipare le precisazioni delle conclusioni nelle cause di più risalente iscrizione.

LINEE GUIDA SPECIFICHE PER LE SINGOLE SEZIONI CIVILI

Sono state elaborate con procedura partecipata tenuto conto della realtà territoriale e dei ruoli di udienza con il contributo dei Presidenti di sezione e dei Giudici che hanno partecipato alle riunioni interne, oltre che con il Consiglio dell'ordine degli avvocati che ha fatto pervenire un proprio contributo.

PRIMA SEZIONE CIVILE

La prima sezione si articola, attualmente, in tre distinti settori: a) il collegio ordinario; b) il collegio specializzato per la famiglia, i minori e la giurisdizione volontaria; c) il collegio per le separazioni consensuali.

Al riguardo va evidenziato che dall'esame dei ruoli di udienza emerge che la trattazione delle cause assegnate all'**unità primo settore** (collegio ordinario) prevede, prevalentemente, la partecipazione dei soli difensori; raramente anche la presenza personale delle parti e, solo eccezionalmente, la presenza di persone diverse dalle parti (testimoni, Ctu, ecc.).

Deve, dunque, ritenersi sicuramente compatibile con le esigenze sanitarie di prevenire il rischio di contagio la trattazione delle Udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori.

Per quanto attiene le udienze che non richiedono la presenza personale delle parti, né la presenza di terzi, si dovrà procedere alla trattazione scritta nelle forme telematica previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.3.2020 al decreto Presidenza del Tribunale del 27.3.2020 ed al protocollo d'intesa con il Coa di Salerno.

Si ritiene, inoltre, di dover limitare a 15 il numero di cause da trattare in forma scritta per ciascuna udienza, riservando al giudice l'individuazione dei processi da celebrare secondo le modalità sopra previste dando priorità alle cause urgenti ed a quelle di più risalente iscrizione a ruolo.

Tutte le altre cause (non urgenti, non trattabili da remoto successive alle 15), dovranno essere rinviate dopo il 30 giugno.

Quanto alla **seconda unità famiglia, minori e V.G.**, sono molte, invece, le cause che

di procedure parametrando con la concreta capacità di lavoro della cancelleria nel presidio.

In ordine alle cause da trattare si dispone il rinvio a data successiva 30/06/2020 di tutti i procedimenti imponenti attività di cancelleria da espletarsi alla presenza di terzi ed in particolare di tutti quelli, soprattutto se seriali e/o riuniti, in cui il g.e. necessita del deposito di titoli o di altri documenti in originale.

In ordine alle cause da trattare vanno individuati in via esemplificativa:

- 1) opposizioni ex artt. 615, 617, 619 c.p.c.;
- 2) opposizioni ex art. 72 bis DPR 602/73,
- 3) reclami;
- 4) sequestri
- 5) estinzioni per rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c.;
- 6) estinzioni per esito positivo della conversione ex art. 495 c.p.c.;

I Giudici dell'esecuzione inoltre approveranno riparti ex artt. 596 – 597 c.p.c.; disporranno liquidazioni; esamineranno istanze ex art. 492 bis c.p.c.

Per quanto attiene al **ruolo fallimentare** si dispone la trattazione scritta nelle forme telematica previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.3.2020 e al decreto Presidenza del Tribunale del 27.3.2020.

In particolare, a seguito delle disposizioni temporanee in materia di ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti, i Giudici del settore fallimentare, con le forme di cui alla lettera H e, se del caso, F:

- 1) definiranno i procedimenti prefallimentari ancora procedibili;
- 2) fisseranno le udienze di verifica rinviando tutte quelle non definibili con la forma scritta per evitare eccessivi accessi agli uffici;
- 3) approveranno rendiconti e riparti.

Inoltre i G.D. svolgeranno in forma telematica tutta l'attività di gestione dei patrimoni fallimentari e di trattazione e definizione delle procedure fallimentari con particolare attenzione all'emissione di tutti i decreti di liquidazione e di tutti i mandati di spesa.

SEZIONE LAVORO

L'analisi dei singoli ruoli di udienza ha consentito di accertare che la modalità di trattazione scritta dei procedimenti *de quibus* mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ...

MODELLO



AU. N-6

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO - SEZIONE I

DECRETO

PER LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA
CON LE MODALITÀ DI CUI DI ALL'ART. 83, COMMA 7,
LETT. H), E COMMA 21, DEL D.L. N. 18/2020

*

IL PRESIDENTE

- Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18, contenente misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17.03.2020;
- Visto il decreto legge 08 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- Letto l'art. 83, commi 6, 7 e 21, del decreto legge citato;
- Letto il provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Cons. Dott. A. Montagnà, adottato in data 16.04.2020, contenente le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- Letto il provvedimento del Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale in data 27.04.2020, contenente le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- Rilevato che lo svolgimento delle udienze per i giudizi fissati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 va effettuato secondo le modalità indicate nel suddetto decreto legge, nelle deliberazioni dell'On. CPGT e nelle linee guida adottate dal Presidente della CTR Campania e dal Presidente f.f. della CTP di Salerno;
- Ritenuto che la scelta della modalità di svolgimento delle udienze tra quelle consentite deve essere effettuata contemperando il preminente interesse alla

salvaguardia della salute con quello alla prosecuzione dell'attività giudiziaria, in considerazione anche dell'oggetto della controversia e del tipo di attività processuale programmata;

- **Ritenuto che la modalità di svolgimento delle udienze prevista dall'art 83, comma 7, lett. h),** è quella che maggiormente consente di realizzare il contemperamento dei suddetti interessi, dal momento che: a) lo svolgimento delle udienze avviene senza che sia necessaria la presenza fisica del Giudice e degli avvocati, prevedendo il suddetto articolo *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze finali e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*; b) i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria non richiedono la presenza delle parti personalmente e, per i giudizi per i quali non è fissata la pubblica udienza, nemmeno la presenza dei difensori;

- **che anche per le controversie da trattare in camera di consiglio va applicata la modalità di svolgimento delle udienze prevista dall'art 83, comma 7, lett. h), e comma 21,** con la sola variante che, non essendo prevista una pubblica udienza, non sono necessarie le suddette note scritte (che evidentemente sono equipollenti, a tutti gli effetti, alle deduzioni difensive di udienza e al relativo verbale redatto dal segretario), pur potendo le parti, secondo le regole generali, procedere alle attività di cui all'art. 24 ovvero di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992;

P.Q.M.

- Letto ed applicato l'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, del decreto legge 17.03.2020, n. 18;

DISPONE

la trattazione del presente giudizio alla data già fissata del (adde: data prevista per la trattazione), mediante le modalità di cui di **all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, del D.L. n. 18/2020;**

ASSEGNA

ad entrambe le parti, per il solo caso di trattazione in pubblica udienza, i seguenti termini:

a) il termine fino a 5 (cinque) giorni prima dell'"udienza pubblica virtuale" per *"lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze finali e conclusioni"*, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti già depositati;

b) l'ulteriore termine fino a 2 (due) giorni prima dell'"udienza pubblica virtuale" per il deposito di eventuali repliche, da denominarsi "repliche di trattazione scritta" (o *dicitura similare*), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti già depositati;

EVIDENZIA

1) che, se la controversia è trattata in camera di consiglio, il giorno fissato per "l'udienza camerale virtuale" la Commissione, fuori udienza, adoterà la decisione ex art. 35, comma I, D.Lgs. n. 546/1992 ovvero, ricorrendone i motivi, potrà rinviare la deliberazione in camera di consiglio non oltre trenta giorni ex art. 35, comma II, D.Lgs. n. 546/1992;

2) che, se la controversia è trattata in camera di consiglio, la parte interessata, oltre a svolgere, nei termini di legge, le attività di cui all'art. 24 ovvero di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità, non oltre la trattazione in camera di consiglio, che intende proporre, a norma dell'art. 24, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, motivi aggiunti: in tal caso, la Commissione provvederà a rinviare la trattazione in camera di consiglio ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al terzo comma del richiamato articolo;

3) che, se la controversia è trattata in pubblica udienza, il mancato deposito delle note scritte sarà equiparata alla mancata comparizione delle parti all'udienza pubblica e la Commissione provvederà, comunque, alla decisione della controversia;

4) che, se la controversia è trattata in pubblica udienza, "l'udienza pubblica virtuale" sarà celebrata anche se una sola delle parti avrà depositato le "*note scritte contenenti istanze e conclusioni*" di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21;

5) che, se la controversia è trattata in pubblica udienza, la parte interessata, oltre a svolgere, nei termini di legge, le attività di cui all'art. 24 ovvero di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, dovrà dichiarare (nelle stesse note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, ovvero in una istanza autonoma), a pena di inammissibilità, non oltre la discussione in "pubblica udienza virtuale", che intende proporre, a norma dell'art. 24, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, motivi aggiunti: in tal caso, la Commissione provvederà a rinviare la trattazione in pubblica udienza ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al terzo comma del richiamato articolo;

6) che, se la controversia è trattata in pubblica udienza, le note scritte devono essere redatte nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità e devono contenere esclusivamente "istanze e conclusioni", non potendosi sovrapporre al deposito di documenti ovvero di memorie illustrative vere e proprie ex art. 32 D.Lgs. n.

546/1992;

7) **che, se la controversia è trattata in pubblica udienza**, il giorno fissato per "l'udienza pubblica virtuale" la Commissione, **fuori udienza**, adotterà la decisione ex art. 35, comma I, D.Lgs. n. 546/1992 ovvero, ricorrendone i motivi, potrà rinviare la deliberazione in camera di consiglio non oltre trenta giorni ex art. 35, comma II, D.Lgs. n. 546/1992;

8) **che, sia che la controversia è trattata in camera di consiglio sia che la controversia è trattata in pubblica udienza**, qualora il resistente si dovesse costituire oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 23 D.Lgs. n. 546/1992, la Commissione valuterà se rinviare o meno l'udienza, specificando, nel caso di rinvio, le modalità di trattazione dell'udienza successiva;

INVITA

i difensori delle parti a depositare le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PTT, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei;

INVITA

altresi, i difensori delle parti, qualora lo ritengano opportuno, a formulare espressa rinuncia alla pubblica udienza, ove richiesta;

MANDA

la Segreteria per l'urgente comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Salerno, li 27.04.2020.

Il Presidente f.f.

dott. Luigi Barrella

DECRETO N. _____ / 2019

Lu-n-7

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

TRASMISSIONE
DELIBERA DELL'ON. CPGT
RELATIVA ALLA GESTIONE DEI DISPOSITIVI
DELLE DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO

*

IL PRESIDENTE F.F.

- Letta la deliberazione dell'On. Consiglio di Presidenza n. 1146/2019 in data 09.07.2019, contenente direttive circa la gestione dei dispositivi delle decisioni assunte in camera di consiglio;
- Rilevato che la suddetta deliberazione contiene precise e importanti indicazioni circa la gestione dei dispositivi delle sentenze;
- Ritenuto che, data la particolare rilevanza della suddetta deliberazione, appare opportuno richiamare l'attenzione dei Presidenti di Sezione, dei Vice-Presidenti e dei Giudici Tributari della CTP di Salerno alla stretta osservanza di quanto prescritto nella stessa;

P.Q.M.

INVITA

i Presidenti di Sezione, i Vice-Presidenti di Sezione e i Giudici Tributari tutti ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nella richiamata deliberazione n. 1146/2019;

DISPONE

che la Segreteria provveda alla comunicazione della risoluzione in oggetto ai Presidenti e Vice-Presidenti di Sezione e a tutti i Giudici Tributari in servizio.

Salerno, 03.10. 2019.

Il Presidente f.f. della CTP

dott. Luigi Barrella



DF.DFCTPSA.REGISTRO
UFFICIALE.0004730.16-07-2019.1

DFCPGT - CONSIGLIO

Prot n 0012684 - 10/07/2019 - USCITA



DF 001401697200

*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Atto n. 7

IL PRESIDENTE

Ai Presidenti delle Commissioni
Tributarie Regionali e Provinciali

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Commissioni
Tributarie di I° e II° grado di
Trento e Bolzano

LORO SEDI

Alla Commissione I^a - Status -
del CPGT

SEDE

Oggetto: Delibera n. 1146 del 9.7.2019 - Gestione dei dispositivi delle decisioni
assunte in Camera di Consiglio.

Si comunica che nella seduta del 9/07/2019 questo Consiglio ha adottato
l'allegata Risoluzione concernente l'oggetto.

D'ordine del PRESIDENTE
Il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio II
Studi e Riforme
Maria Maddalena Nicoletti

Maria Maddalena Nicoletti



Consiglio di Provisorato della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1146/AP

Nella seduta del 4/07/2019, composto come da verbale in pari data;

udito il Relatore Consigliere Paola MASTROBERARDINO - Vice Presidente della Commissione II[^] - Studi e Riforme -;

vista la nota del Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia recante data 13 maggio 2019, trasmessa a questa Commissione per il tramite della Commissione I[^] - Status - con la quale sono state avanzate perplessità circa le modalità di gestione dei dispositivi delle decisioni assunte in Camera di Consiglio, ed, in particolare, se si ritenga opportuno procedere ad una integrazione ovvero ad una modifica della Risoluzione n. 6/2013 adottata da questo Consiglio;

premesso che nel rito tributario non è previsto il deposito del dispositivo della sentenza all'esito della camera di consiglio e che, dunque, il riferimento alla parola "dispositivo" è usato in senso atecnico, quale sinonimo di annotazione dell'esito della discussione del collegio in camera di consiglio che, com'è noto, è sempre modificabile dal Collegio a seguito di nuova deliberazione;

rilevato che all'esito della citata discussione, la decisione assunta deve essere annotata dal Presidente e dai componenti del collegio e che tale annotazione, al fine di garantirne la riservatezza, non deve essere trascritta sul verbale di udienza, né deve essere a quest'ultimo allegata;

considerato che, per quanto riguarda i "dispositivi esauriti", vale a dire le annotazioni delle decisioni assunte, il Presidente del Collegio, dopo averne verificato la corrispondenza della sentenza con l'annotazione della decisione assunta in camera di consiglio, potrà ammettere l'inserimento nel fascicolo di dette annotazioni, essendo venute meno le ragioni di segretezza, restando in ogni caso preclusa la loro distruzione

DELIBERA

che non si renda necessario, per le ragioni e a seguito dei chiarimenti sopra evidenziati, procedere ad una integrazione/modifica della Risoluzione n. 6/2013.

Si comunichi al Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia e alla Commissione I[^] - Status -.



IL PRESIDENTE
Antonio LEONE



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

IL PRESIDENTE

Roma,

AU. N. 8

Alla Direzione della Giustizia Tributaria
ROMA

Ai Presidenti delle Commissioni
Tributarie Regionali e di II grado
di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Commissioni
Tributarie Provinciali e di I grado
di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione Risoluzione n. 6 del CPGT.

Si comunica che questo Consiglio di Presidenza, nella seduta del 29/10/2013, ha adottato, la Risoluzione che si allega in copia.

d'ordine del Presidente
Il Responsabile dell'Ufficio 1°
Aurelio PARENTE



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE n. 6
del 29.10.2013

"Osservazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in merito alla opportunità/necessità di adeguare alcune attività svolte dai componenti delle Commissioni Tributarie alle disposizioni impartite dalle Risoluzioni consiliari e dalla normativa"

Il Consiglio nella seduta del, 29/10/2013 composto come da verbale in pari data, udito il relatore dott. Domenico Chindemi,

preso atto che è stato segnalato al Consiglio la presenza di attività processuali od organizzative poste in essere da componenti delle Commissioni Tributarie apparse non conformi alle disposizioni impartite dalle Risoluzioni consiliari e dalla normativa;

ritenuto di dover richiamare l'attenzione dei Presidenti di Commissione, di sezione e di Collegio ad una più stretta osservanza delle disposizioni impartite dal Consiglio a mezzo delle proprie risoluzioni e delibere;

OSSERVA

Il Diverse Commissioni tributarie, nella fase deliberativa della sentenza, consentono e, a volte, richiedono la partecipazione alla camera di consiglio dei segretari di sezione .

a) Tale comportamento costituisce, di per sé, violazione del segreto della camera di consiglio e va, conseguentemente, evitato.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

2. I Presidenti del collegio, al termine della decisione di ciascuna causa in camera di consiglio firmano il dispositivo della decisione che va consegnato al relatore che dovrà restituirlo, unitamente alla minuta della sentenza.

a) I Presidenti di collegio avranno cura di fare copia di tale dispositivo o annotare l'esito del giudizio, compresa la regolamentazione delle spese sull'ordine del giorno che conserveranno al fine di verificare la corrispondenza con la sentenza al momento del deposito della minuta da parte del relatore.

b) Il dispositivo non dovrà mai essere lasciato all'interno del fascicolo.

c) Il Presidente della Commissione, d'intesa col Direttore della Segreteria, dovrà mettere a disposizione dei giudici tributari, presso gli Uffici di Segreteria della Commissione tributaria, un sufficiente numero di stampanti, collegate al computer anche fuori rete, per consentire la stampa delle minute delle sentenze da depositare, trattandosi di attività di Ufficio.

d) I Presidenti di Collegio, ove non richiedano ai relatori modifiche, dovranno firmare le minute delle sentenze nel termine massimo di 15 giorni dal deposito della stessa nella segreteria della Commissione, curando e sollecitando da parte dei relatori medesimi il rispetto del termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. 546/92 e la sollecita pubblicazione della sentenza da parte del segretario di sezione. All'uopo va istituito presso la Segreteria della Commissione un registro che annoti la effettiva data del deposito da parte del relatore.

3. La maggior parte delle sentenze delle Commissioni Tributarie, sia provinciali che regionali non contengono le conclusioni delle parti, che vanno invece riportate ai sensi dell'art. 36 D.lgs 546/1992. Sotto il profilo pratico, nelle more dell'avvio del Processo Tributario Telematico, vanno invitate le parti, al momento della discussione o delle memorie difensive, a



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

produrre le rispettive conclusioni che potranno, previa verifica della loro correttezza da parte del Collegio, essere trascritte o allegate, "pinzate" o "scannerizzate" alla sentenza.

4. Con la Risoluzione n. 5/2010 del Consiglio di Presidenza è stato disposto che "Il Presidente della sezione, nella distribuzione dei ricorsi assicurerà a sé e al Vicepresidente l'assegnazione di un numero di ricorsi tenderzialmente pari al numero dei ricorsi assegnati agli altri componenti del Collegio e, comunque, non inferiore a 1/3 di quelli assegnati al singolo componente del Collegio". Il Presidente del Collegio, pertanto, nello svolgere il compito di relatore è stato autorizzato da questo Consiglio ad esserlo in un numero inferiore di sentenze, in ragione della ulteriore attività di studio delle controversie assegnate agli altri componenti del collegio.

a) Occorre che tale attività sia effettiva invitandosi i Presidenti di Collegio, in forza di un obbligo deontologico, prima ancora che giuridico, a "studiare" anche i ricorsi assegnati ai relatori.

b) Nelle more dell'avvio del Processo Tributario Telematico, al fine di agevolare tale attività senza gravare la Segreteria delle Commissioni di una gravosa e onerosa attività di fotocopia degli atti del giudizio, sarà cura di ciascun Presidente di Commissione regionale e provinciale, dando applicazione a quanto previsto nella già citata risoluzione 5/2010, invitare le parti a produrre, oltre alle copie degli atti previste ex lege, tre copie ulteriori, contenenti anche copia della sentenza impugnata, (una per il presidente e due per gli altri componenti del collegio), dandone comunicazione con i mezzi ritenuti più opportuni oltre che con apposite note da affiggere presso l'Ufficio deposito atti.

c) Il Presidente della Commissione dovrà vigilare e verificare, anche con l'istituzione di appositi registri, che copia degli atti di ciascun ricorso, raggruppati a cura della Segreteria in un unico fascicolo, vengano messi



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

a disposizione del Presidente del Collegio almeno 10 gg. prima dell'udienza.

DELIBERA

che venga data applicazione a quanto disposto nelle osservazioni che precedono da parte di tutti i Componenti delle Commissioni Tributarie, con vigilanza da parte dei Presidenti di Commissione e segnalazione al Consiglio di Presidenza dei comportamenti non conformi.

Si comunichi:

- alla Direzione della Giustizia Tributaria -Ufficio III - "Personale Giudicante e Statistiche";
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Gastano SANTAMARIA AMATO